

TI_GERICHTE INC.2000.56502 vom 18. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.56502

FR: TI_GERICHTE INC.2000.56502 du 18 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE INC.2000.56502 del 18 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il reclamo, presentato da persona legittimata, è tempestivo in relazione ad entrambe le decisioni: risulta essere stato consegnato alla posta il 22 dicembre 2000. Il fatto che contraddittori e confronti con i testi fossero già stati richiesti in precedenza, e che il rifiuto non sia stato impugnato, non rende improponibile la (ora limitata) richiesta, già per il fatto che le motivazioni (sia della richiesta che del rifiuto) sono diverse. In settembre, la difesa invocava il diritto al contraddittorio (in generale quale principio procedurale sancito dal CPP) ed il Procuratore opponeva necessità istruttorie (segnatamente il principio dell'immediatezza); attualmente, la difesa invoca divergenze tra le versioni fornite ed il magistrato le nega. Abbondanzialmente, si segnala che la situazione è diversa per la richiesta al Procuratore di rivedere la decisione negativa del 15 dicembre. In questo caso l'assenza di elementi nuovi (semplice perorazione), non permette decorrenza di nuovo termine in caso di conferma della precedente decisione. Tuttavia, come detto più sopra, il reclamo è tempestivo anche per rapporto alla decisione del 15 dicembre.

E. 2

Le prove in discussione sono state proposte con riferimento implicito all'art. 60 cpv. 1 CPP, che consacra la facoltà per la difesa di proporle in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall'art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all'art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all'art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12). I principi sulla base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria o alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti). "Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti

contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del "fair trial" ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che "nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind" (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta "wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält" (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) "wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten". Di conseguenza, non è data violazione dell'art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell'istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l'accusa o meno, indi se deferire l'accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l'abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l'eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell'ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l'amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi." (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

E. 3

Prima di determinare se, nel caso concreto, le prove proposte dal reclamante rispondano ai requisiti menzionati occorre constatare quanto segue. Il reclamante afferma, praticamente a titolo preliminare, che " A seguito dell'istruttoria il Procuratore ha abbandonato le accuse di riciclaggio, truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita, ritenendo invece che per tre clienti sia stato consumato il reato di amministrazione infedele" (cfr. reclamo punto 4). Questa affermazione non corrisponde a quanto emerge dall'incarto penale. Nei confronti di

_____ è stata promossa l'accusa per truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Queste accuse non sono state oggetto di una decisione di abbandono e, quindi, sono tutt'ora in essere (perlomeno formalmente). Di contro, non risulta una formale promozione d'accusa per l'ipotesi di reato di amministrazione infedele. Al termine del verbale reso da _____ in data 27 novembre 2000 davanti al segretario giudiziario del Ministero Pubblico, l'ipotesi di amministrazione infedele è stata formulata (da quest'ultimo) con riferimento all'art. 207a CPP. Questo riferimento, vista l'assenza di formale promozione d'accusa (che peraltro non rientra nelle competenze del segretario giudiziario - cfr. artt. 2 cpv. 2, 178 e 194 CPP), non può che essere ricondotto al cpv. 1 lettera a) del citato articolo. Ne consegue che, per l'ipotesi d'amministrazione infedele, il procedimento nei confronti di _____ è (ancora) allo stadio delle informazioni preliminari. Quest'ufficio ha già avuto modo di precisare che la distinzione tra ruolo e diritti dell'accusato (persona oggetto di un'istruttoria formale) e dell'indiziato (persona oggetto d'informazioni preliminari) deve essere relativizzata già per il solo fatto che non è possibile (ma neppure opportuno, a volte nello stesso interesse dell'indagato) limitare in modo preciso nel tempo l'assunzione di informazioni preliminari, il cui scopo è (e rimane anche con la modifica legislativa che ha introdotto l'art. 207a) quello di "decidere se sia il caso di promuovere l'accusa" (cfr. art. 178 CPP; REP 1995 no.92). Questa relativizzazione discende dal fatto che se non sempre è opportuno aprire immediatamente l'istruttoria, occorre comunque che il perdurare delle informazioni preliminari non costituisca, di fatto, annullamento dei diritti del potenziale accusato (sul problema si veda M. Postizzi, Il difensore ticinese durante l'istruzione formale, in REP 1994, p. 84 ss., in particolare p.108). Quando le informazioni preliminari assumono le caratteristiche di fatto di un'istruttoria formale, anche all'indagato debbono essere riconosciuti i diritti conferiti all'accusato. Anche la CRP ha già avuto modo di affermare che: " In via giurisprudenziale, viene considerata "accusata" ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari ." (REP 1999 p.349). Nella presente fattispecie, non è necessario esprimersi sugli effetti della riforma parziale del CPP, che ha introdotto l'art. 207a (cfr. messaggio CdS no 4764 del 10 giugno 1998, Legge 8.10.1998 con effetto all'1.01.1999, BU 98, 424), ed in particolare se la stessa abbia un qualche effetto (ed eventualmente quale) sui principi sopra esposti in merito all'assunzione di prove nell'ambito d'informazioni preliminari (e relative richieste). Da un lato il procedimento contro _____ ha tutte le caratteristiche dell'istruttoria formale, dall'altro (e soprattutto) il magistrato inquirente è entrato nel merito delle richieste presentate con gli scritti di data 14 e 18 dicembre 2000. Occorre pertanto vagliare l'utilità delle prove richieste in virtù dei principi espressi al punto 2 della presente, pur senza dimenticare che le decisioni che il magistrato inquirente dovrà assumere sono formalmente diverse a dipendenza dell'ipotesi di reato considerata.

E. 4.1

La richiesta d'acquisizione degli estratti bancari dettagliati relativi ai clienti del _____, _____ e _____ è motivata, dal reclamante, con la necessità di determinare il " tipo di mandato di amministrazione conferito al signor _____ ". Per fare ciò, sarebbe necessario " confrontare nel passato con quale genere d'investimenti queste persone si confrontavano ". Questo in quanto, sempre secondo il reclamante, la violazione degli obblighi derivanti dal mandato è uno degli elementi costitutivi del reato di

amministrazione infedele (cfr. reclamo punto 7; si veda anche, per maggiore chiarezza, il considerando 3 della presente decisione). Insomma, la determinazione di una violazione degli obblighi che derivano dal mandato non può prescindere, a mente del reclamante, dalla determinazione del contenuto del mandato stesso. Nella segnalazione del _____, _____ è definito quale " consulente ", quindi non dovrebbe avere (né è stato affermato che egli abbia), per rapporto alle relazioni dei clienti, alcun mandato formale di gestione. Tuttavia, è fatto notorio che alcuni clienti di istituti di credito conferiscono al consulente un mandato sui generis (denominato, nell'ambiente bancario, fai da te) per la gestione dei loro averi, accordandosi, per esempio, a che questi dia ordini per determinate operazioni utilizzando la sottoscrizione del formulario relativo agli ordini telefonici, ratificando a posteriori decisioni del consulente o, anche, firmando ordini in bianco (si veda inoltre: verbale _____ 6 ottobre 2000, p.2). Correttamente, il reclamante precisa che l'esistenza di un mandato di gestione (senza dimenticare la gestione d'affari senza mandato-cfr. 158 cifra 1 cpv. 2) e la violazione degli obblighi che ne derivano, sono elementi costitutivi del reato di amministrazione infedele (DTF 120 IV 190; DTF 118 IV 244; DTF 81 IV 276). Pertanto, la determinazione del contenuto (e/o estensione) del mandato di gestione è certamente rilevante, non solo ai fini dell'eventuale decisione del giudice del merito ma anche per quelle che sono le decisioni di competenza del procuratore pubblico ai sensi degli artt. 184 cpv.1, 184 cpv.2 o 198 in relazione con 207a cpv.1 CPP. Nel caso specifico non si vede come si possa determinare l'esistenza di un mandato di gestione, e relativo contenuto, se non empiricamente sulla base della effettiva gestione (e concrete modalità) precedente la (o le) operazione oggetto di indagine, quindi mediante gli estratti completi delle relazioni, per un certo periodo di tempo. Manifestamente, le sole dichiarazioni delle parti coinvolte non sono sufficienti. Il Procuratore pubblico sostiene ininfluenza della documentazione richiesta, causa il carattere alternativo, non usuale ed a rischio, dell'investimento nel progetto "cassetta postale". A prima vista queste affermazioni possono anche apparire condivisibili (lo stesso _____ aveva degli interessi "personali" per rapporto all'investimento in questione - cfr. verbale 15 settembre 2000 p.1). Tuttavia, un investimento può essere definito alternativo, o non usuale, solo per rapporto ad un altro (o, meglio, ad altri). Nella concreta fattispecie, gli investimenti usuali dei tre clienti menzionati non emergono in modo oggettivo dall'incarto. Anche per il concetto di investimento a rischio si deve giungere alla stessa conclusione. La richiesta di acquisire gli estratti completi delle relazioni _____, _____ e _____, è pertanto giustificata nell'ottica di una promozione d'accusa, o di un decreto, per il reato d'amministrazione infedele. Il magistrato inquirente dovrà, quindi, provvedere (nelle modalità che riterrà opportune) all'acquisizione della documentazione richiesta, ma unicamente qualora intenda estendere l'accusa al reato di cui all'art. 158 CP o emanare un decreto d'accusa per quel titolo di reato. Per chiarire le altre ipotesi di reato, quelle oggetto di formale promozione d'accusa, la documentazione in questione (quantomeno nelle dimensioni della richiesta) non appare (prima facie) determinante. Soprattutto, l'istanza al Procuratore, ed il reclamo, sono privi di motivazione in relazione alle accuse in questione che, a torto, il reclamante ha considerato abbandonate. E' implicito in questa conclusione che non è compito del GIAR occuparsi direttamente dell'acquisizione delle prove come chiede il reclamante al punto 2 del petitum.

E. 4.2

Diversa è la conclusione per quanto concerne la richiesta di ulteriore citazione della teste _____, in contraddittorio con l'accusato. Se è vero che il contraddittorio è un diritto

(dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, è altrettanto vero che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale. E' sufficiente che il contraddittorio avvenga prima del giudizio di merito (DTF 116 Ia 289; DTF I 127). Nel caso in esame l'accusato non ha impugnato, a suo tempo, la decisione che gli impediva di partecipare all'escussione dei testi. Inoltre, gli resta aperta la possibilità di chiedere che il contraddittorio sia garantito all'eventuale dibattimento. Nel caso specifico non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico. Per il reclamante vi sarebbe una rilevante divergenza tra le dichiarazioni dell'accusato e quelle della teste, per ciò che concerne le informazioni relative all'investimento " cassetta postale " (cfr. reclamo punto 8). _____, nel verbale del 15 settembre 2000 avrebbe affermato di aver informato la signora _____, mentre la teste negherebbe questa circostanza. Il magistrato inquirente, invece, evidenzia che le dichiarazioni della teste _____ e quelle dell'accusato, se ci si riferisce al verbale di quest'ultimo del 6 ottobre 2000, non sono contrastanti come pretende il reclamante. Dal verbale del 15 settembre 2000 emerge semplicemente una dichiarazione di carattere generale. Alla domanda volta a sapere se tutti i clienti erano al corrente dell'investimento nelle " cassette ", l'accusato risponde: " ne avevo accennato ai clienti da me gestiti e che ne erano interessati. Si trattava di otto/nove clienti ". Nel verbale del 6 ottobre 2000, dopo aver detto che la signora _____ " sapeva del progetto ", a specifica domanda risponde che " non sapeva (la signora _____: n.d.r.) che l'importo suddetto era stato investito nel progetto ". Pertanto la divergenza, sembra ridursi al fatto di averne parlato genericamente, come afferma _____, oppure neppure quello, come afferma la teste (verbale _____ 27 settembre 2000 p.2). Questa divergenza non appare rilevante per le conclusioni del Procuratore pubblico per l'ipotesi di reato di cui all'art. 158 CP (anche la richiesta di contraddittorio è motivata unicamente in relazione a questa ipotesi di reato). Importante è l'esistenza e la determinazione del mandato. Non tanto il fatto di aver parlato, genericamente, di un certo tipo d'investimento poi effettuato senza accordo esplicito (e preventivo) da parte della cliente. Nello stesso verbale, poco dopo aver riconosciuto quanto riportato più sopra (ciò che, come già indicato, corrisponde nella sostanza a quanto detto dalla teste), il qui reclamante contesta " quanto dichiarato dalla signora _____ nel verbale del 27 settembre 2000 " (cfr. verbale _____ 6.10.2000 p. 4, capoverso 5). Tuttavia, appare ovvio che la contestazione non può che riferirsi ad altri fatti menzionati dalla teste, quali il volere " investimenti sicuri " e il non aver mai avuto cenno in merito all'esistenza (quindi anche alla possibilità) d'investimenti in " cassette postali ". Ora, la prima "divergenza" potrà essere chiarita grazie all'acquisizione della documentazione di cui al punto 4.1 della presente decisione, la seconda non é, in sé, rilevante per le decisioni del Procuratore pubblico: il reclamante non ne fa menzione nelle sue osservazioni. Ritenuto che anche la richiesta di assumere questa prova é motivata unicamente per l'ipotesi di reato d'amministrazione infedele, non è necessario interrogarsi circa l'utilità di una sua acquisizione in sede predibattimentale in relazione alle accuse formalmente promosse (cfr. per analogia considerando 4.1, in fine).

E. 5

In conclusione il reclamo deve essere (parzialmente) accolto per ciò che concerne la richiesta d'acquisizione (da effettuarsi da parte del Procuratore pubblico) degli estratti completi delle relazioni presso il _____ riconducibili ai clienti _____,

_____ e _____, ma unicamente nell'eventualità che si estenda l'accusa, o si emani decreto d'accusa senza preventiva formale promozione, per l'ipotesi di reato d'amministrazione infedele. Per quanto concerne la richiesta di contraddittorio tra l'accusato e la teste _____, il reclamo è respinto. P.Q.M. Viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 158 CPS, 57, 60, 62, 173, 178, 189, 207a, 280, 284 CPP, 32 CF, 6 cifra 3 lett. d) CEDU; decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.